

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE CALABRIA N. 3418 del
26 ottobre 1999
Norme sulla costituzione
dell'Osservatorio Regionale del
Commercio, in attuazione dell'art.
19, comma 5, della L.R. n. 17/1999.**

in B.U.R.C. n. 120 del 9-12-1999

sommario

Art. 1 Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del Commercio.....	1
Art. 2 Finalità dell'Osservatorio regionale.....	2
Art. 3 Attività dell'Osservatorio regionale.....	2
Art. 4 Rapporto annuale sulla consistenza e sullo sviluppo della rete distributiva.....	2
Art. 5 Coordinamento con l'Osservatorio nazionale.....	2
Art. 6 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale	2
RELAZIONE.....	2

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE, l'art. 6 comma 1) lettera g) del Decreto Legislativo n. 114/98, prevede che le regioni costituiscano appositi Osservatori del Commercio per assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio, un sistema coordinato di monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

CHE l'articolo 19 della Legge regionale, n. 17/99, nell'istituire l'Osservatorio regionale del Commercio, demanda ad apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni sulle modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dello stesso;

TENUTO conto che l'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio Nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato;

RITENUTO per quanto sopra doversi procedere all'approvazione dell'allegato articolato che è parte integrante della presente unitamente alla relativa relazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 114/98, art. 6;

VISTA la L.R. n. 17/99, art. 19;

VISTO il D.P.G.R. 24/6/1999, n. 354, ed in particolare l'art. 2 lettere a) e b) ;

Su conforme proposta dell'Assessore al ramo Franco Saverio De Santis, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente superiore preposto al competente Settore, nonché della positiva verifica effettuata dal Dirigente generale del 7º

Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, 2º comma, lett. a) della L.R. n. 7/96, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo ai sensi della Legge 15/5/1997, n. 127, a voti unanimi per quanto in premessa

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di:

- approvare l'allegato articolato relativo alla composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del Commercio ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 17/99, che è parte integrante della presente, composto da n. 6 articoli e della relativa relazione;
- dare atto che la presente deliberazione ai sensi della Legge n. 127/97, non è soggetta a controllo.

Il Segretario Il Presidente

F.to: Mirante F.to: Meduri

Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 1999, n. 3418

**Art. 1 Composizione e
funzionamento dell'Osservatorio
regionale del Commercio**

1. L'Osservatorio regionale del Commercio ha sede presso l'Assessorato regionale al Commercio.

2. L'Osservatorio regionale è composta da:

- a) l'Assessore regionale al Commercio o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- c) un rappresentante delle Province, designato dalla delegazione regionale dell'UPI;
- d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCERM;
- e) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Calabria;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni operanti nel Settore Commercio, designati, uno per ciascuna organizzazione tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori;
- h) un rappresentante designato dall'Associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281, maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- i) un rappresentante designato dal Sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, gli organismi interessati provvedono a designare i propri rappresentanti mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Assessorato regionale al commercio. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a i) è indicato anche un supplente. Trascorso il termine indicato, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di

almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio è integrato dalle designazioni pervenute successivamente.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto l'Osservatorio che, nella seduta d'insediamento, provvede ad approvare il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di Enti o Associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'Osservatorio stesso.

6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dall'Assessorato regionale al Commercio.

7. L'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Sessanta giorni prima della sua scadenza l'Assessorato regionale al Commercio provvede ad informare gli organismi componenti l'Osservatorio affinché provvedano a designare i loro rappresentanti effettivi e supplenti.

Art. 2 Finalità dell'Osservatorio regionale

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, l'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un Sistema Informativo della rete distributiva con la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma del Settore;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel Settore del Commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del Settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;

f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

Art. 3 Attività dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale predispone annualmente il programma di attività per l'anno successivo che viene trasmesso all'Osservatorio nazionale sul Commercio e alla competente commissione del Consiglio regionale.

2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale:

a) impartisce disposizioni e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo regionale;

b) promuove indagini, ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al Settore del Commercio regionale;

c) svolge attività di informazione Socio-Economica, destinate alle imprese Commerciali, alle Organizzazioni Professionali, agli Istituti di ricerca e alle Istituzioni pubbliche anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate;

d) predispone, con cadenza annuale, un rapporto sulla consistenza e sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell'aggiornamento o della revisione della normativa regionale.

Art. 4 Rapporto annuale sulla consistenza e sullo sviluppo della rete distributiva

1. Anche ai fini della relazione sullo stato di avanzamento della rete di vendita che le Camere di Commercio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio regionale, devono sottoporre alla Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge regionale n. 17/99, la Giunta regionale, con apposita convenzione, affida all'Unione regionale delle Camere di Commercio della Calabria l'incarico per la realizzazione del rapporto sulla consistenza e sullo sviluppo della rete distributiva, previsto dal precedente art. 2, comma 2, lett. e).

Art. 5 Coordinamento con l'Osservatorio nazionale

1. L'Osservatorio regionale, al fine del coordinamento della raccolta dei dati e dell'elaborazione dei flussi informativi si raccorda con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 6 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale

1. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio graveranno su apposito capitolo da istituire nel bilancio regionale, attingendo ai fondi di cui alla Legge 266/97.

RELAZIONE

Il provvedimento in esame, attuativo dell'art. 19, c. 5 della Legge regionale n. 17/99, determina le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale del Commercio, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti, individuati quali

soggetti incaricati della conduzione dell'organismo a livello istituzionale.

Demanda al Presidente della Giunta regionale la nomina dell'Osservatorio (D.P.G.R.), sulla base delle designazioni che le singole organizzazioni sono tenute a comunicare alla Regione, entro 30 gg. dalla pubblicazione del provvedimento sul BURC.

L'Osservatorio ha una durata di anni quattro e alle riunioni possono partecipare, se invitati, esperti o rappresentanti di Enti od Associazioni.

L'articolato rappresenta la sintesi unanime di un complesso esame, promosso dall'Assessore al ramo, attraverso la costituzione di un "Tavolo di concertazione" composto dai rappresentanti degli Enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), delle Camere di Commercio (Union Camere), delle organizzazioni regionali di categoria (Confesercenti, Confcommercio, CIDEDEC, ASCOA, FED.AR.COMM.), delle associazioni a tutela dei consumatori, della Lega delle Cooperative, delle OO.SS. regionali dei lavoratori dipendenti, così come prescritto dal comma 5 dell'art. 1 della Legge regionale n. 17/99.

Regione Calabria Assessorato all'Industria
Commercio ed Artigianato
Settore Commercio

note

Id. 1.629